

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista

Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista

Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Anna Antonella Trotta

Dottore Commercialista

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Filomena A. Costanzo

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Ragioniera

Ivan Cevoli

Ragioniere

Of Counsel

Ezio Tartaglia

Finanza Straordinaria

Napoli, 11 lì maggio 2023

CIRCOLARE N.5/2023

In data 11.04.2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 85, la L. 11.04.2023 n.38 che ha convertito in legge il DL 11/2023.

Tra le principali novità apportate in sede di conversione:

Proroga del Superbonus al 110% per gli edifici unifamiliari e plurifamiliari autonomi

L'art. 1 del DL 11/2023, inserito in sede di conversione in legge, estende al 30.9.2023 (in luogo del 31.3.2023) il termine entro cui le persone fisiche, per poter beneficiare del superbonus ex art. 119 del DL 34/2020 con aliquota del 110%, possono sostenere spese per gli interventi su:

- edifici unifamiliari;
- unità immobiliari, situate all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con almeno un accesso autonomo.

Rimane necessario, a tal fine, che alla data del 30.9.2022 risultino effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo

Remissione *in bonis* per l'opzione di Cessione del Credito

L'art. 2-*quinquies* del DL 11/2023, inserito in sede di conversione in legge, riconosce la facoltà per il beneficiario della detrazione di trasmettere la comunicazione di opzione per la cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020, riferita alle spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruiti delle detrazioni relative alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, oltre il termine del 31.3.2023 (art. 3 co. 3-*octies* del DL 198/2022), avvalendosi dell'istituto della remissione *in bonis* di cui all'art. 2 co. 1 del DL 16/2012, anche qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31.3.2023.

Esclusioni dal blocco delle opzioni di Cessione del Credito o Sconto sul Corrispettivo

L'art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha escluso, dal 17.2.2023, la facoltà di optare per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo ex art. 121 del DL 34/2020.

In sede di conversione in legge del DL 11/2023, sono stati ampliati i casi per i quali tale blocco non si applica. In particolare, è possibile, anche dopo il 17.2.2023, esercitare le predette opzioni, in relazione agli interventi:

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

- di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020 (*bonus* barriere 75% IRES/IRPEF), ex art. 2 co. 1-bis del DL 11/2023;
- relativi agli immobili danneggiati da eventi sismici di cui all'art. 119 co. 8-ter primo periodo del DL 34/2020 (eventi sismici verificatisi dall'1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza) o dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15.9.2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, situati nei territori della Regione Marche (art. 2 co. 3-quater del DL 11/2023);

Utilizzo del Superbonus in 10 rate annuali

L'art. 2 co. 3-sexies del DL 11/2023 convertito ha inserito il co. 8-quinquies all'art. 119 del DL 34/2020, che consente al beneficiario, con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per le quali spetta il superbonus, di optare per la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi in 10 quote annuali costanti (invece che in 4).

Tale opzione (irrevocabile, una volta esercitata) è subordinata al fatto che il contribuente:

- “sospenda” la fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2022;
- rinvi la fruizione della prima quota di detrazione (pari ad un decimo) nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno d'imposta 2023 (da presentare nel 2024).

1. Prospetto “Aiuti di Stato” dei Modelli Redditi 2020 –

Comunicazione per la regolarizzazione

Con il provv. 19.4.2023 n. 133949 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti *de minimis* per aver indicato, nel prospetto “aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 presentate per il periodo d'imposta 2019, dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa, ai fini dell'adempimento spontaneo di cui all'art. 1 co. 636 della L. 190/2014.

2. Cessione dei crediti d'imposta per energia elettrica, gas e carburanti relativi al primo trimestre 2023

Con il provv. 3.4.2023 n. 116285, l'Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici, già previste dal provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n.

253445 e successive modifiche, approvando una nuova versione del modello di comunicazione e delle relative istruzioni di compilazione e specifiche tecniche.

Con la ris. Agenzia delle Entrate 6.4.2023 n. 17 sono stati istituiti nuovi codici tributo per l'utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei cessionari.

3.Omessa presentazione del Modello F24 a saldo zero- Ravvedimento

Con la risposta a interpello 18.4.2023 n. 297, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che se il contribuente, nel momento in cui tenta di ravvedere l'omessa presentazione del modello F24 "a saldo zero", presenta la delega di pagamento ma questa viene scartata per decorso dei termini di utilizzo del credito in compensazione, non solo perde il diritto di compensare il credito, ma è soggetto anche alle sanzioni da omesso versamento ex art. 13 del DLgs. 471/97 in relazione alle imposte che avrebbero dovuto essere pagate mediante quella stessa compensazione.

4.Credito d'Imposta per i sistemi di accumulo energia elettrica da fonti rinnovabili

Con il provv. 5.4.2023 n. 120748, l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 9,1514% la percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d'imposta relativo alle spese sostenute dalle persone fisiche nel 2022 per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, quindi nei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 (relativi al 2022), in diminuzione delle imposte dovute.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi.

5.Prestazioni di analisi cliniche rese da strutture sanitarie autorizzate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 4.4.2023 n. 275, ha precisato che le prestazioni sanitarie rese da poliambulatori o laboratori di analisi devono essere obbligatoriamente certificate mediante fattura. Non è ammesso il ricorso al "documento commerciale parlante", utilizzabile dalle farmacie.

L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 12.5.2017 n. 60, ha precisato che alcuni servizi offerti dalle farmacie (prestazioni rese tramite messa a disposizione di operatori socio-sanitari, prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, prestazioni di supporto all'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, servizi di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti),

oltre a beneficiare dell'esenzione IVA, possono essere certificate mediante "scontrino parlante".

Tuttavia, nella medesima risoluzione, è stato sottolineato che detto metodo di certificazione non può essere adottato da infermieri, fisioterapisti, ecc., che effettuano prestazioni sanitarie per conto della farmacia e nei suoi locali; queste operazioni devono infatti essere certificate nei confronti della stessa farmacia mediante fattura.

Il caso di specie in cui le prestazioni sanitarie sono rese direttamente dalla struttura sanitaria va quindi tenuto distinto da quello delle farmacie.

Poliambulatori e laboratori di analisi cliniche non possono, quindi, beneficiare della disposizione di cui all'art. 22 del DPR 633/72, dovendo emettere fattura.

6. Dichiarazione straordinaria per gli immobili in Francia al 30 giugno 2023

Tutti i proprietari di immobili in Francia, compresi i non residenti, sono tenuti ad effettuare una dichiarazione una tantum alla Direzione Generale delle imposte transalpina entro il prossimo 30 giugno 2023.

L'adempimento riguarda indistintamente le persone fisiche e le società ed enti.

Le sanzioni per gli inadempimenti sono quantificate in **150 euro** per ogni locale per il quale la comunicazione sia omessa, o sia presentata con dati inesatti.

7. Regime del "Call- off stock – operazioni triangolari

Nella risposta a interpello 3.4.2023 n. 271, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'ambito applicativo del "call-off stock" va "circoscritto all'operazione intracomunitaria tra cedente/fornitore ed acquirente designato", coinvolgendo esclusivamente tali soggetti. Non è dunque possibile estenderne l'efficacia alle operazioni triangolari.

8. Operazioni nei confronti delle forze armate – non imponibilità IVA

Con la circ. Agenzia delle Entrate 6.4.2023 n. 8, è stato esaminato il regime di non imponibilità IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in favore delle forze armate, così come la non applicazione dell'IVA per i beni importati e per gli acquisti di beni da altri Stati membri dell'Unione europea.

9.Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
16.05.2023	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di aprile 2023; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di aprile 2023; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di aprile 2023 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di dicembre 2022, gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 non è di almeno 500,00 euro.
25.05.2023	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di aprile 2023, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.

		I soggetti che, nel mese di aprile 2023, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRA-STAT presentano: • i modelli relativi al mese di aprile 2023, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.
31.05.2023	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute dall'1.8.2022 al 30.11.2022: • devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2020 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021 e degli anni precedenti.
	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre gennaio-marzo 2023. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Qualora l'importo dovuto non sia superiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.9.2023.

31.05.2023	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di maggio 2023 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di maggio 2023. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
------------	--------------------------------------	---

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione.

Dott. Giuseppe Signoriello

